

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

56° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(2517) Deputati de GHISLANZONI CARDOLI e ARMANI. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

* PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 3, 4, 5
ACCIARINI (DS-U)	3
BETTA (Aut)	4
BONO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>	3, 4, 5
FAVARO (FI)	5
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	6

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2517) Deputati de GHISLANZONI CARDOLI e ARMANI. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n.2517, sospesa nella seduta pomeridiana del 3 dicembre scorso, nel corso della quale aveva avuto luogo la discussione generale.

Poiché non ritengo di dover aggiungere nulla alla relazione precedentemente svolta e il rappresentate del Governo non intende intervenire in replica, possiamo procedere alle votazioni.

Avverto che è pervenuto il parere non ostativo da parte delle competenti Commissioni; nel caso della 5^a Commissione, tale parere è favorevole nel presupposto, però, che le risorse del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale non abbiano natura permanente, che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri per gli anni 2004 e 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006.

Comunico che sono stati presentati gli ordini del giorno 0/2517/1/7, 0/2517/2/7, 0/2517/3/7 e 0/2517/4/7, che si danno per illustrati.

ACCIARINI (*DS-U*). Anche a nome degli altri membri del mio Gruppo, chiedo di sottoscrivere gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3.

PRESIDENTE, *relatore*. Esprimo parere favorevole su tutti gli ordini del giorno, ad eccezione del n. 4, che faccio mio – onde evitarne la decadenza, stante l'assenza del proponente – e che invito il Governo ad accogliere come raccomandazione.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Accolgo pertanto gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3 e accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno n. 4.

PRESIDENTE, *relatore*. Essendo stati accolti dal rappresentante del Governo, gli ordini del giorno nn. 1, 2, 3 e 4 non verranno posti ai voti. Passiamo all'esame degli articoli.

All'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti che si danno per illustrati.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1, identico al successivo 1.2, e sull'1.3 di analogo contenuto.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore*. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

BETTA (*Aut*). Preannuncio il voto favorevole su questo emendamento per le ragioni già esplicitate nel corso della discussione generale.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Gubert, identico all'emendamento 1.2, presentato dal senatore Betta, e l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Kofler e da altri senatori, di analogo contenuto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che si danno per illustrati.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Gubert, identico agli emendamenti 2.3, presentato dal senatore Betta, e 2.5, presentato dal senatore Kofler e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Gubert, identico agli emendamenti 2.4, presentato dal senatore Betta, e 2.6, presentato dal senatore Kofler e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che si danno per illustrati.

FAVARO (*FI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.2, identico agli emendamenti 4.3 e 4.4.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Anche per quanto riguarda gli emendamenti in esame il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Gubert, identico agli emendamenti 4.3, presentato dal senatore Betta, e 4.4, presentato dal senatore Kofler e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che si danno per illustrati.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1, identico agli emendamenti 5.2 e 5.3.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Gubert, identico agli emendamenti 5.2, presentato dal senatore Betta, e 5.3, presentato dal senatore Kofler e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,30.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 2517

d'iniziativa dei deputati de GHISLANZONI CARDOLI e ARMANI

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale

ORDINI DEL GIORNO

0/2517/1/7^a

SOLIANI, MONTICONE, D'ANDREA

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2517, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale;

premessi che il disegno di legge persegue in particolare la tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale ricadenti sul territorio nazionale mediante la redazione di programmi regionali di intervento e di valorizzazione;

considerato, in particolare, che i programmi regionali di intervento e di valorizzazione dovranno tenere conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali,

impegna il Governo:

a tenere conto, in fase di espressione dei pareri sui programmi di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, della necessità di conservazione dell'originaria destinazione d'uso delle tipologie di architettura rurale con particolare riferimento alla loro connessione con le attività di produzione dei prodotti tipici e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico;

a prevedere, in fase di espressione dei pareri sui programmi di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, la opportunità dell'inserimento degli immobili di cui trattasi nel circuito dei musei della civiltà contadina, dei musei del cibo e delle fattorie didattiche, al fine di realizzare un rapporto di continuo scambio con il mondo scolastico e per l'utilizzazione di tali immobili anche per finalità didattiche».

0/2517/2/7^a

SOLIANI, MONTICONE, D'ANDREA

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2517, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale;

premesso che lo schema di decreto legislativo recante «Codice dei beni culturali e paesaggistici», attualmente all'esame del Senato, innova l'intero impianto normativo in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

considerato che il comma 3, dell'articolo 4 del disegno di legge in esame rinvia allo stesso decreto legislativo n. 490 del 1999;

impegna il Governo:

a coordinare l'applicazione del comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame con l'emanando «Codice dei beni culturali e paesaggistici».

0/2517/3/7^a

SOLIANI, MONTICONE, D'ANDREA

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2517, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale;

considerato che l'ampia documentazione storiografica elaborata sul territorio in materia di agricoltura e paesaggio e custodita presso i catasti storici regionali rappresenta un preziosissimo strumento per il recupero e la valorizzazione del patrimonio paesistico e storico-culturale del nostro Paese;

impegna il Governo:

a tener conto, in fase di predisposizione dei programmi di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, di tutta la documentazione storiografica elaborata sul territorio in materia di agricoltura e paesaggio, considerando anche i «cabrei» e tutte le altre rappresentazioni del territorio conservate presso i catasti storici regionali».

0/2517/4/7^a

BRIGNONE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2517, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale;

premesso che, gli edifici, i fabbricati rurali, le coltivazioni tradizionali e le vestigia degli insediamenti agricoli dal medioevo al secolo XIX rappresentano una componente determinante del paesaggio storico italiano ed assumono perciò grande valore culturale, sociale ed anche economico;

nei decenni di tumultuoso sviluppo economico si sono verificate profonde trasformazioni del paesaggio rurale, spesso con grave pregiudizio degli elementi identitari, sopraffatti da modelli architettonici mutuati dalla realtà urbana o comunque estranei alla tradizione locale;

nella XIII legislatura il disegno di legge n. 4324 recante «Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica», incardinato ma mai concluso, proponeva fra l'altro di perseguire la salvaguardia degli elementi e dei valori fondamentali del territorio del nostro Paese, per reagire alla diffusa compromissione e mortificazione dei suoi valori sia naturali sia costruiti;

che sono già state intraprese, o sono in atto, a diversi livelli, iniziative volte a salvaguardare e valorizzare il paesaggio storico, a testimonianza di una accresciuta consapevolezza che esso è parte significativa del patrimonio culturale materiale italiano;

molti enti locali, attraverso gli strumenti urbanistici e norme specifiche, impongono tipologie, elementi architettonici, tecniche costruttive, materiali propri del territorio;

a tal fine e per disporre di maestranze specializzate nel recupero di fabbricati rurali, sono stati attivati, da regioni ed enti locali, corsi professionali appositi;

in aree montane e pedemontane sono state ripristinate ed incentivate botteghe artigiane tradizionali, nonché coltivazioni un tempo diffuse, ma abbandonate a causa dello spopolamento e della scarsa redditività;

nonostante questi sforzi, interi paesi e borgate, con profilo paesaggistico ed architettonico di grande rilievo, sono ormai privi di abitanti ed in stato di abbandono e di disfacimento;

considerato altresì che:

la dotazione prevista dal comma 4, dell'articolo 3 appare inadeguata alle necessità e che occorre evitare che si disperda in interventi episodici e poco significativi,

invita il Governo:

1. a coinvolgere gli enti locali nel lavoro di pianificazione e programmazione da svolgere con le regioni per il raggiungimento delle finalità del disegno di legge;

2. a privilegiare, negli interventi, le aree proprie delle minoranze linguistiche tutelate;
3. ad incentivare il ripristino delle cave di materiali storicamente utilizzati per l'architettura rurale;
4. ad incentivare le coltivazioni tradizionali valorizzate in filiere agroalimentari;
5. ad intervenire prioritariamente su edifici e fabbricati che siano collocati in un contesto ancora intatto e fruibile».

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.

2. Ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, le diverse tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, presenti sul territorio nazionale, sono individuate, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono definiti altresì i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con riferimento anche a modalità e tecniche costruttive coerenti con i principi dell'architettura bioecologica.

EMENDAMENTI

1.1

GUBERT

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono le Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

1.2

BETTA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono le province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

1.3

KOFER, PETERLINI, THALER

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alle finalità di cui alla presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in conformità allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione».

Art. 2

(Programmazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, possono individuare, sentita la competente Soprintendenza per i beni e le attività culturali, gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dell'articolo 1, presenti nel proprio territorio e possono provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, redatti sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all'articolo 1, al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole;

b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.

2. I programmi di cui al comma 1 devono altresì individuare le modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari e

definire le forme di verifica sull'attuazione degli interventi stessi e sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3.

3. L'approvazione dei programmi di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3.

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di cui al comma 1, e della ripartizione delle relative risorse finanziarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le forme di concertazione con gli enti locali interessati e tengono conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali.

EMENDAMENTI

2.1

Gubert

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.3

BETTA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.5

KOFLER, PETERLINI, THALER

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2

GUBERT

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.4

BETTA

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.6

KOFLER, PETERLINI, THALER

Al comma 4, dopo le parole: «le regioni» sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 3.

(Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale)

1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.

2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome medesime.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2.

4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 8 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Procedure)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono le quote del Fondo di cui all'articolo 3 loro assegnate unitamente alle risorse proprie e alle risorse di cui all'articolo 5 e concedono contributi a soggetti proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, di cui all'articolo 1, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta secondo il relativo piano finanziario. I contributi sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. La concessione dei contributi è comunque subordinata alla stipula di un'apposita convenzione che prevede, tra l'altro, la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio, l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere, la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario, la possibilità di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati.

3. Per i beni immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela dei beni culturali.

EMENDAMENTI

4.1

FAVARO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In conformità ai principi della presente legge».

4.2

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.3

BETTA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.4

KOFLER, PETERLINI, THALER

Al comma 1, dopo le parole: «Le regioni» sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 5.

(Sponsorizzazioni)

1. All'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2 concorrono anche i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale ricadenti sul territorio regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti proventi integrano le risorse che le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano decidono di riservare alla tutela e alla valorizzazione delle tipologie di architettura rurale.

EMENDAMENTI

5.1

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «o delle province autonome di Trento e di Bolzano».

5.2

BETTA

Al comma 1, sopprimere le parole: «o delle province autonome di Trento e di Bolzano».

5.3

KOFLER, PETERLINI, THALER

Al comma 1, dopo le parole: «territorio regionale» sopprimere le seguenti parole: «o le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 6.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.